

Direttiva 26 maggio 2003, n. 2003/35/CE recante: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia” (2).

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2003, n. L 156. Entrata in vigore il 25 giugno 2003.

(2) Termine di recepimento: 25 giugno 2005.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

visto il parere del Comitato delle regioni (5),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (6), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 15 gennaio 2003,

considerando quanto segue:

(1) La normativa comunitaria nel settore dell'ambiente intende contribuire a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a proteggere la salute umana.

(2) La normativa comunitaria in materia di ambiente contiene disposizioni in base alle quali le autorità pubbliche e altri organismi adottano decisioni che possono avere effetti significativi sull'ambiente oltre che sulla salute e sul benessere delle persone.

(3) L'effettiva partecipazione del pubblico all'adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccupazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono responsabili della loro adozione; ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.

(4) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

(5) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»). Il diritto comunitario dovrebbe essere adeguatamente allineato a tale convenzione in vista della ratifica da parte della Comunità.

(6) Tra gli obiettivi della convenzione di Århus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato ad assicurare la salute e il benessere delle persone.

(7) L'articolo 6 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni relative alle attività specifiche elencate nell'allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato che possano avere effetti rilevanti sull'ambiente.

(8) L'articolo 7 della convenzione di Århus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi relativi all'ambiente.

(9) L'articolo 9, paragrafi 2 e 4 della convenzione di Århus contiene norme sull'accesso alle procedure giudiziarie, o di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell'articolo 6 della convenzione.

(10) Per talune direttive del settore ambientale che prescrivono agli Stati membri di presentare piani e programmi concernenti l'ambiente ma non contengono sufficienti disposizioni sulla partecipazione del pubblico, è necessario prevedere forme di partecipazione del pubblico che siano coerenti con le disposizioni della convenzione di Århus, ed in particolare con l'articolo 7. Altri testi legislativi comunitari in materia prevedono già la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi e, in futuro, requisiti concernenti la partecipazione del pubblico conformi alla convenzione di Århus saranno incorporati sin dall'inizio nella legislazione pertinente.

(11) La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, dovrebbero essere modificate per garantirne la totale compatibilità con le disposizioni della convenzione di Århus, in particolare con l'articolo 6 e con l'articolo 9, paragrafi 2 e 4.

(12) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

hanno adottato la presente direttiva:

(3) Pubblicato nella G.U.C.E. 29 maggio 2001, n. C 154 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 7 agosto 2001, n. C 221.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 14 dicembre 2001, n. C 357.

(6) Parere 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo (G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. C 112 E), posizione comune 25 aprile 2002 del Consiglio (G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 5 settembre 2002 del Parlamento europeo. Decisione 30 gennaio 2003 del Parlamento europeo e decisione 4 marzo 2003 del Consiglio.

Articolo 1

Obiettivo.

Obiettivo della presente direttiva è contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Århus, in particolare:

- a) prevedendo la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;
 - b) migliorando la partecipazione del pubblico e prevedendo disposizioni sull'accesso alla giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
-

Articolo 2

Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi.

1. Ai fini del presente articolo, per «pubblico» s'intende una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
2. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alla preparazione e alla modifica o al riesame dei piani ovvero dei programmi che devono essere elaborati a norma delle disposizioni elencate nell'allegato I.

A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il pubblico sia informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, di qualsiasi proposta relativa a tali piani o programmi o alla loro modifica o riesame, e siano rese accessibili al pubblico le informazioni relative a tali proposte, comprese tra l'altro le informazioni sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente a cui possono essere sottoposti osservazioni o quesiti;
 - b) il pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi;
 - c) nell'adozione di tali decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico;
 - d) dopo un esame delle osservazioni e dei pareri del pubblico, l'autorità competente faccia ragionevoli sforzi per informare il pubblico in merito alle decisioni adottate e ai motivi e considerazioni su cui le stesse sono basate, includendo informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico.
3. Gli Stati membri definiscono il pubblico ammesso alla partecipazione ai fini di cui al paragrafo 2, includendo le organizzazioni non governative interessate che soddisfano i requisiti imposti dalla legislazione nazionale, quali quelle che promuovono la protezione dell'ambiente.

Le modalità dettagliate per la partecipazione del pubblico ai sensi del presente articolo sono stabilite dagli Stati membri in modo da consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente.

Vengono fissate scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per espletare ciascuna delle varie fasi della partecipazione del pubblico di cui al presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica a piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale o adottati in caso di emergenze civili.

5. Il presente articolo non si applica a piani e programmi di cui all'allegato I per i quali è attuata una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della *direttiva 2001/42/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, o ai sensi della *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Articolo 3

Modifica della direttiva 85/337/CEE.

La *direttiva 85/337/CEE* del Consiglio è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti definizioni:

... (7).

2) All'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

... (8).

3) All'articolo 2, paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

... (9).

4) all'articolo 6, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

... (10).

5) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

... (11).

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

... (12).

6) L'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (13).

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

... (14).

7) è inserito il seguente articolo:

... (15).

8) all'allegato I, è aggiunto il seguente punto:

... (16).

9) all'allegato II, punto 13, primo trattino, in fine, è aggiunta la seguente parte di frase:

... (17).

(7) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(8) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(9) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(10) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(11) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(12) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(13) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(14) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(15) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(16) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

(17) Il testo omissis è riportato in modifica alla direttiva 85/337/CEE.

Articolo 4

Modifica della direttiva 96/61/CE.

[La direttiva 96/61/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 10, lettera b), è aggiunta la seguente frase:

... (18).

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

... (19).

2) all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto il seguente trattino:

... (20).

3) l'articolo 15 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... (21).

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

... (22).

4) è inserito il seguente articolo:

... (23).

5) l'articolo 17 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

... ⁽²⁴⁾.

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

... ⁽²⁵⁾.

6) è aggiunto l'allegato V di cui all'allegato II della presente direttiva] ⁽²⁶⁾.

(18) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(19) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(20) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(21) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(22) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(23) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(24) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(25) Il testo omissso è riportato in modifica alla *direttiva 96/61/CE*.

(26) Articolo abrogato dall'allegato VI della *direttiva 2008/1/CE*.

Articolo 5

Relazioni e riesame.

Entro il 25 giugno 2009 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione ed efficacia della presente direttiva. Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altri piani e programmi in materia ambientale.

Articolo 6

Attuazione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 25 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 8

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.